

TRIB. LAMEZIA TERME, SEZ. CIVILE, ORDINANZA 9 NOVEMBRE 2011 (EST. GIUSI IANNI)

Il giudice, dott.ssa Giusi Ianni,

letto il ricorso presentato da SC in data 18 ottobre 2011;

vista la propria designazione alla trattazione del 31 ottobre 2011;

ritenuta la propria competenza per materia ex art. 2, comma 4, lettera f) del d.lgs. 150/2011, avendo l'opposizione ad oggetto sanzione amministrativa inflitta per la violazione di norme in tema di antiriciclaggio;

ritenuto che non sussistono i presupposti per sospendere *inaudita altera*

*parte* l'efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione impugnata;

rilevato, peraltro, che il ricorrente agisce ai sensi degli artt. 22 e 23 l.

689/1981, quali norme non più vigenti a far data dal 6 ottobre 2011, mentre

l'art. 6 del d.lgs. 150/2011 - quale disciplina applicabile *ratione temporis* -

assoggetta il procedimento di opposizione a sanzione amministrativa al rito del lavoro;

ritenuto di dover, quindi, disporre il mutamento del rito ai sensi e nelle forme di cui all'art. 4 del citato d.lgs. 150/2011, fissando udienza ex art. 420 c.p.c. e concedendo termine perentorio per l'integrazione degli scritti difensivi;

rilevato, peraltro, che benché l'art. 4 d.lgs. 150/2011 stabilisca che il mutamento del rito debba essere pronunciato con ordinanza (presupponendo, pertanto, l'instaurazione del contraddittorio tra le parti), nel caso di specie il ricorrente agisce ai sensi di una normativa processuale non più vigente, sicché non paiono esservi ostacoli al mutamento del rito già in sede di fissazione di udienza, con concessione al solo ricorrente del termine per

---

l'integrazione degli scritti difensivi (potendo il resistente, in forza del presente decreto, difendersi secondo le norme di cui agli artt. 416 e ss. c.p.c., come integrati dall'art. 6 d.lgs. 150/2011, prendendo cognizione anche dello scritto integrativo eventualmente depositato dal ricorrente);

letti gli artt. 4 e 6 d.lgs. 150/2011;

DISPONE

il mutamento del rito - da quello speciale non più vigente a quello del lavoro - e, per l'effetto, assegna al ricorrente termine perentorio fino al 30 dicembre 2011 per l'integrazione del proprio scritto introduttivo, mediante deposito in cancelleria di memorie integrative e documenti;

**FISSA**

per la discussione e la contestuale trattazione dell'istanza di sospensione del provvedimento impugnato l'udienza del 20 aprile 2012, ore 9:00, ai sensi dell'art. 420 c.p.c.;

**ORDINA**

all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato (Ministero dell'Economia e delle Finanze) di depositare presso la cancelleria del Tribunale di Lamezia Terme, almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;

**MANDA**

alla cancelleria per la notificazione del ricorso e del presente decreto all'opponente, presso il suo procuratore costituito e all'autorità sopra indicata, nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 415, comma 5, c.p.c. (almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per la discussione).

Lamezia Terme, 9 novembre 2011

**Il giudice**  
**dott.ssa Giusi Ianni**